



Mobilità 2025-28

Le principali novità relative al personale docente

Schede sintetiche a cura di Antonietta Toraldo

Novità
contenute nel
testo
dell'ipotesi di
CCNI siglato in
data
29/01/2025

Il testo dell'ipotesi di CCNI ha confermato l'accordo dello scorso anno per quanto riguarda i **vincoli, ampliando la platea di coloro che possono usufruire delle deroghe.**

Vediamo nel dettaglio le parti dell'accordo acquisite nell'ipotesi di CCNI:

- preferenza di **sede** intesa come **istituzione scolastica** richiesta in modo **puntuale**; (art 2. comma 2 CCNI);
- deroghe ai vincoli a tutela della genitorialità e dei caregivers in applicazione dell' art. 34 CCNL 2019/21 (art 2 comma 6);
- caregivers compresi i soggetti tutelati dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge 118/1971
- possibilità di produrre domanda di mobilità interprovinciale per coloro che hanno ottenuto il movimento su preferenza sintetica.

Novità CCNI:

- ampliamento deroghe per i genitori di figli minori **fino a 16 anni** e di figli di **genitori ultrasessantacinquenni.**
- possibilità di produrre domanda per coloro che hanno ottenuto il movimento su preferenza di distretto subcomunale anche in prima fase.

Docenti vincolati

I vincoli operano nei seguenti casi:

- docenti trasferiti su preferenza di sede puntuale in ciascuna delle tre fasi della mobilità (per sede s'intende l'istituzione scolastica) art 2 comma 2 CCNI ;
- docenti immessi con decorrenza giuridica 1/9/2023 e 1/9/2024 che non rientrano nei casi per i quali è prevista una deroga.

Ai fini del **calcolo del triennio di permanenza** previsto dall' art. 13, comma 5 del decreto legislativo 59/2017, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Deroghe ai vincoli

Le deroghe valgono per docenti che rientrano nelle seguenti situazioni:

- ❖ Genitori di figlio minore di **anni 16** che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità . Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età ;
- ❖ coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; *
- ❖ coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 ;*
- ❖ coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3).*
- ❖ **figli di genitori ultrasessantacinquenni**, ossia che compiono i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità
 - Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione /certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante(a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).
 - I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso **come prima preferenza il comune o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti**, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere.
- * Si legga il testo degli articoli citati nelle slide successive.

Articoli 21 e 33 legge 104

- Art. 21 : la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
- Art. 33 comma 3: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, parente o affine entro il secondo grado, della medesima legge. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
- Art. 33 comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
- Art. 33 comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

Art. 42 D.L.vo 151/2001

- Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
 1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
 2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Legge 30
marzo 1971,
n.118 art.2,
commi 2 e 3

- Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Classi di concorso accorpate (art. 4 nota 2)

- Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

Passaggi di ruolo su posto di sostegno (art. 4 comma 3)

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

il personale insegnante ed educativo che, **oltre ad aver superato l'anno di prova** nel ruolo di appartenenza, **possiede anche lo specifico titolo di specializzazione** per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

In pratica i docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno possono chiedere il passaggio per altro grado di istruzione anche se privi di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto.

Per il trasferimento **da posto di sostegno a posto comune bisogna invece essere in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso richiesta**. E' stato precisato che ai fini del computo di permanenza quinquennale su posto di sostegno è valido:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- - l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno.

Mobilità territoriale e professionale del personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art. 5)

- I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.
- Per l'individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.
- I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono **equiparati a passaggi di cattedra**.
- La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.
- I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

Precedenze (art. 13)

- **Precedenza art. 13 comma 1 punto II e punto V**

il diritto al rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità per i docenti soprannumerari è elevato a **dieci anni**:

- **Precedenza art. 13 comma 1 punto IV**

- riconosciuta anche ai conviventi di fatto;

- riconosciuta anche a coloro che assistono i genitori disabili nei trasferimenti interprovinciali. (terza fase).

- **Acquisite nel CCNI le modifiche** introdotte alla Legge 104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 che ha eliminato la figura del referente unico.

Modifiche legge 104 (D.Lgs. N. 62/2024)

- Le parti hanno preso atto delle modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 introdotte dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che entreranno in vigore dal 1.1.2025 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al medesimo decreto legislativo e dal 1.1.2026 sul restante territorio nazionale.
- Pertanto, le parole di seguito elencate, ovunque ricorrano nel testo del presente C.C.N.I., dovranno intendersi riferite ai nuovi termini indicati nella predetta norma, con particolare riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1.1.2025 nei territori interessati dalla sperimentazione e dal 1.1.2026 su tutto il restante territorio nazionale:
 - a) il sostantivo «disabile» deve intendersi riferito al termine «persona con disabilità»;
 - b) l'aggettivo disabile associato a «familiare», «soggetto», «figlio», «genitore», «alunno» deve intendersi riferito al termine: «con disabilità»
 - c) le parole «con connotazione di gravità», «in situazione di gravità», «con disabilità grave», ove siano relative alle persone indicate alle lettere a) e b), devono intendersi riferite al termine «con necessità di sostegno elevato o molto elevato».
 - d) le parole «disabile grave» e «disabile in situazione di gravità» devono intendersi riferite al termine «persona con necessità di sostegno intensivo».

Fasi dei movimenti (allegato 1)

Prima fase:

Inseriti al punto A i trasferimenti dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della medesima provincia ;

Seconda fase:

Collocati al punto A i trasferimenti a domanda condizionata.

Terza fase:

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

Collocata al punto **M1** la precedenza di chi assiste un genitore nei trasferimenti interprovinciali;

Inseriti al punto **M2** i trasferimenti interprovinciali, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del contratto per **assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi**, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D);

Tabelle di valutazione dei titoli allegato 2 (tabella A)

Numerosi sono stati i cambiamenti introdotti in tali tabelle:

Anzianità di servizio

- Si è iniziata ad introdurre un'equiparazione tra i punteggi della mobilità a domanda con quelli della mobilità d'ufficio.
 - Per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel **medesimo ruolo di titolarità** (4):
 - per la mobilità volontaria : punti 6
 - per la mobilità d'ufficio: (si legga la nota 4)
 - a.s. 2025/2026 punti 4
 - a.s. 2026/2027 punti 5
 - a.s. 2027/2028 punti 6
 - Per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato **in ruolo diverso da quello di attuale titolarità**, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (si legga la nota 4):
 - per la mobilità volontaria: punti 6
 - per la mobilità d'ufficio: (si legga la nota 4) punti 3
- In tale caso il punteggio resta com'era valutato in precedenza.

Tablelle di valutazione dei titoli allegato 2 (tabella A)

Anzianità di servizio:

Modificato il punteggio della **continuità didattica**

- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5 bis) anche relativamente al punto C0). Punti 12 (punti 4 per anno)
- Per ogni ulteriore anno di servizio:
- entro il quinquennio punti 5
- oltre il quinquennio punti 6

Resta il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole.

Tabella di valutazione allegato2 (tabella A)

Esigenze di famiglia:

Elevato il punteggio per i figli minori.

- Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni:
punti 5

- Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni ma che non abbia superato il 18 ° anno:
punti 4

Tablelle di valutazione allegato 2 tabella A

Titoli generali:

- Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023:

per la mobilità volontaria

- per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) (18-bis): punti 3
- per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità **per tre anni scolastici** nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in **aree a forte rischio di abbandono**, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19)
- per la mobilità volontaria
- per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18): punti 3